



COMUNE DI SOLZA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.3.2015

Indice generale

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 – Funzioni	3
Art. 3 – Richiesta della celebrazione	3
Art. 4 – Luogo della celebrazione	3
Art. 5 – Utilizzo delle sale comunali.....	4
Art. 6 – Tariffe del servizio.....	4
Art. 7 – Prescrizioni per l’utilizzo.....	5
Art. 8 – Giornate ed orario della celebrazione	5
Art. 9 – Matrimonio con l’ausilio di un interprete	5
Art. 10 – Matrimonio su delega	6
Art. 11 – Matrimonio celebrato da cittadino delegato	6
Art. 12 - Formalità preliminari alla celebrazione.....	6
Art. 13 – Casi non previsti nel presente Regolamento.....	6
Art. 14 – Entrata in vigore	6

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente e in conformità con quanto stabilito dal Codice civile.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini.

Art. 2 – Funzioni

La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato civile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendenti del Comune a tempo indeterminato o al Segretario comunale, Assessori comunali, Consiglieri comunali o cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.

Art. 3 – Richiesta della celebrazione

La richiesta di celebrazione del matrimonio va inoltrata almeno 45 giorni prima dell'evento all'ufficio protocollo del Comune, su apposito modulo predisposto dall'ufficio di stato civile.

L'istanza deve essere sottoscritta da entrambi i nubendi e dovrà contenere le loro generalità, il luogo prescelto, la data, l'ora del matrimonio, la certificazione attestante l'avvenuto pagamento, ove previsto, della relativa tariffa.

Qualora ci fossero due o più richieste nella stessa data e ora, verrà data precedenza alla prima istanza pervenuta all'ufficio protocollo. Non è ammessa la concomitanza di due o più matrimoni.

Art. 4 – Luogo della celebrazione

Il matrimonio civile, ai sensi di legge, è celebrato presso la Casa comunale in via S. Rocco 13.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 e della circolare n. 29 del 7 giugno 2007 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – del Ministero dell'Interno, sono individuati come “Casa comunale” ai fini della celebrazione del matrimonio civile in luogo diverso:

- a) Sala consiliare presso il Castello Colleoni – p.zza B. Colleoni 2;
- b) limitatamente al periodo dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno: cortile d'onore del Castello Colleoni – p.zza B. Colleoni 2.

La celebrazione fuori dalla Casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'articolo 110 del Codice Civile.

Art. 5 – Utilizzo delle sale comunali

La richiesta relativa all'uso delle sale comunali sopra indicate deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, contestualmente alla richiesta di celebrazione del matrimonio.

La vista delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca comunale sita nel Castello Colleoni.

I suddetti spazi sono resi disponibili così come allestiti e compatibilmente con l'attività istituzionale dell'Amministrazione. Con riferimento al cortile d'onore del Castello, l'Amministrazione predispone un tavolo per la celebrazione, con le sedie per i nubendi e i testimoni. Eventuali ulteriori attrezzature dovranno essere richieste a parte, con versamento della tariffa prevista.

Ai nubendi è consentito arricchire con addobbi e semplici arredi, a propria cura e spese, il luogo prescelto per la celebrazione. Possono essere autorizzati anche dei brevi brindisi di auguri all'interno del luogo prescelto.

Si rimanda agli artt. 3 e 5 del Regolamento per la concessione in uso del Castello Colleoni.

E' consentita la possibilità di effettuare servizi fotografici e riprese video, evitando di arrecare disturbo allo svolgimento della cerimonia. Al fine di tutelare l'immagine del Castello Colleoni quale bene storico, è vietata la diffusione dei suddetti servizi e riprese video mediante qualsivoglia canale di comunicazione e informazione.

Lo spazio adibito a celebrazione è messo a disposizione degli sposi da due ore prima fino a un'ora dopo quella fissata per la celebrazione.

Qualora eventi straordinari ed imprevedibili impediscano la celebrazione della cerimonia nella sala stabilita, l'Amministrazione, con congruo preavviso, si impegna ad offrire una sede alternativa, senza alcun onere aggiuntivo; nessuna ulteriore richiesta potrà essere avanzata dalla coppia.

Art. 6 – Tariffe del servizio

Per la celebrazione del matrimonio civile, con apposita deliberazione di Giunta Comunale sono determinate le tariffe d'uso delle sale e degli spazi previsti dal presente regolamento, nonché eventuali penali e cauzioni ove previste.

Le tariffe potranno essere articolate in ragione:

- a) della residenza dei nubendi;
- b) dell'orario e del giorno della celebrazione;
- c) delle sale e spazi utilizzati.
- d) dei maggiori oneri connessi alle procedure di celebrazione su delega.

La ricevuta del versamento della tariffa e dell'eventuale cauzione dovrà essere allegata in copia all'istanza di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 7 – Prescrizioni per l'utilizzo

In occasione della celebrazione del matrimonio è vietato lanciare riso, confetti, coriandoli, stelle filanti o altro materiale.

Qualora venga trasgredita tale disposizione sarà addebitato al soggetto richiedente una penale per le spese di pulizia aggiuntive.

Al termine della celebrazione è obbligo dei nubendi provvedere tempestivamente alla risistemazione della sala e degli spazi concessi, rimuovendo quanto sia stato collocato per l'occasione.

Nel caso in cui si verificassero danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti, salvo identificazione del diretto responsabile.

Art. 8 – Giornate ed orario della celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile e, in caso di rientro pomeridiano del personale addetto, non oltre le ore 18:00.

Le celebrazioni al di fuori dei suddetti orari o nei giorni di sabato pomeriggio e domenica sono subordinate alla disponibilità resa in tal senso dal Sindaco o da altro Amministratore Comunale e ferme restando le esigenze organizzative dell'Ufficio di Stato Civile.

Non si possono celebrare i matrimoni civili, in ogni caso e senza deroga alcuna:

- a) nelle festività civili e religiose, come da calendario;
- b) il 23 aprile, giorno del Santo Patrono;
- c) nei giorni 14 agosto, 24 e 31 dicembre e nel sabato che precede la Pasqua.

E' altresì vietata la celebrazione di matrimoni civili nel caso di coincidenza temporale con consultazioni elettorali o referendarie; in tale ipotesi il divieto opera dal venerdì precedente al lunedì successivo alla consultazione. La disposizione non si applica alle prenotazioni presentate prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

I matrimoni per i quali i nubendi chiedono che il celebrante sia persona diversa dal Sindaco o altro Amministratore Comunale, possono essere celebrati esclusivamente durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile e, in caso di rientro pomeridiano del personale addetto, non oltre le ore 18:00.

Art. 9 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Nel caso i nubendi, o uno solo di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficio di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana; diversamente dovranno avvalersi di un interprete, come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 3 giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento d'identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 10 – Matrimonio su delega

Nel caso di matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Solza, con anticipo di almeno 45 giorni.

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dai vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune i nubendi dovranno produrre entro 10 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune di residenza;
- fotocopia dei propri documenti di identità;
- fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
- Indicazione del regime patrimoniale prescelto.

Art. 11 – Matrimonio celebrato da cittadino delegato

Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 comma 3 del predetto D.P.R. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall'Ufficio Demografico, indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 45 giorni.

Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potranno essere dichiarati dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione del matrimonio alla persona indicata, la quale dovrà rilasciare dichiarazione di accettazione.

Art. 12 - Formalità preliminari alla celebrazione

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni (1 per lo sposo, 1 per la sposa) muniti di documento d'identità in corso di validità;

Almeno 5 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento d'identità dei testimoni.

In caso di variazione dei testimoni o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione entro le ore 11:00 del giorno antecedente al matrimonio.

Art. 13 – Casi non previsti nel presente Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

- Il Codice Civile;
- Il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi delle disposizioni statutarie; le procedure per i matrimoni già prenotati per il 2015 ma non ancora celebrati dovranno essere adeguate al presente regolamento, tenendo comunque valida la prenotazione.